

TI_GERICHTE 16.1994.14 vom 21. August 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-08-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1994.14

FR: TI_GERICHTE 16.1994.14 du 21 août 1995

IT: TI_GERICHTE 16.1994.14 del 21 agosto 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.08.1995
16.1994.14

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.94.00014 Lugano 21 agosto 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 dicembre 1994 presentato da _____ patr. dallo studio legale _____ contro la sentenza 17 novembre 1994 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 29 luglio 1994 da _____ patr. dall'avv. _____ con la quale si chiedeva la condanna della convenuta alla consegna all'istante di un quadro e di una cartella contenente 10 litografie a colori dell'artista _____, domanda accolta dal primo giudice che ha respinto la domanda riconvenzionale della convenuta tendente alla restituzione di un quadro in possesso dell'istante dietro pagamento della somma di Lit. 10'000'000 versata da quest'ultimo, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: 1. Con istanza 29 luglio 1994 _____ ha convenuto in giudizio _____, moglie del defunto artista _____, al fine di ottenere la consegna di un quadro e di una cartella contenente 10 litografie dell'artista. Trattasi di opere che l'istante avrebbe acquistato nel corso del mese di maggio 1992 direttamente dall'autore al quale aveva versato un primo acconto di Lit. 3'000'000 e in seguito la somma di Lit. 7'000'000 a saldo del prezzo di acquisto pattuito per i due quadri, uno dei quali già in suo possesso mentre le 10 stampe contenute nella cartella dell'archivio storico del pittore (valore fr. 3'000.-) gli sarebbero state donate. In sede di contraddittorio la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di dover consegnare le opere oggetto dell'istanza non essendosi mai perfezionato tra le parti un valido contratto di compravendita, contratto che l'artista _____ avrebbe concluso unicamente in caso di creazione di un museo a _____ così come prospettato da controparte, ciò che non si è realizzato. In via riconvenzionale la signora _____ ha chiesto la restituzione del quadro a suo tempo consegnato dal defunto marito all'istante, dietro restituzione da parte sua dell'importo di Lit. 10'000'000 versatole da _____ per i due dipinti. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie, non ha ritenuto che fossero emersi sufficienti elementi atti a suffragare la tesi di parte convenuta circa la conclusione di un contratto condizionato, né circa l'esistenza di un contratto viziato da errore essenziale; ha così accolto l'istanza respingendo al contempo la domanda riconvenzionale. 3. Con il presente

tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 13 gennaio 1995 del presidente di questa Camera, _____ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento. La ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove e le risultanze istruttorie, in particolare per non aver ritenuto provata l'esistenza di un accordo tra le parti secondo il quale la vendita delle opere d'arte era subordinata alla realizzazione da parte dell'acquirente di un museo ovvero che comunque solo a queste condizioni il defunto artista _____ era intenzionato a vendere le sue opere. Con osservazioni 30 gennaio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3). 5. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria per tre motivi: perchè non c'è stato uno scambio di volontà reciproco e concorde e quindi la conclusione di un contratto, perchè il contratto sarebbe viziato da errore essenziale e da ultimo perchè la condizione posta al perfezionamento del contratto, ossia la creazione di un museo, non si sarebbe realizzata. In questa sede rimprovera anzitutto al pretore di essere partito dal presupposto errato che la convenuta abbia ammesso la conclusione della compravendita. Orbene, se è vero che il primo giudice ha ammesso, a torto, la mancata contestazione della pattuizione del contratto da parte della convenuta, contestazione da questa tempestivamente proposta in sede di risposta, è altrettanto vero che la censura, comunque esaminata dal primo giudice e dallo stesso respinta, si rileva infondata. Infatti, dal contenuto dello scritto 1° giugno 1992 del defunto _____ e dal quale la convenuta pretende di dedurre il mancato perfezionamento del contratto, stante la mancata autorizzazione alla vendita del quadro in possesso dell'acquirente, si evince invece la fissazione del prezzo delle opere scelte dall'acquirente. Con il versamento dell'importo di Lit. 10'000'000, accettato dalla convenuta, l'istante ha quindi manifestato consenso sul prezzo fissato dal venditore. Per il che, visto l'accordo delle parti sulla merce e sul suo prezzo, il contratto di compravendita è da ritenersi perfezionato con il conseguente obbligo per le parti di eseguire le rispettive prestazioni (art. 184 CO), Su questo punto, quindi, la decisione impugnata, per quanto succinta nella sua motivazione, deve essere confermata. 6.

La ricorrente contesta poi il mancato riconoscimento ad opera del primo giudice della natura condizionata del contratto di compravendita concluso dal defunto marito con il signor _____, ossia - in concreto - che la vendita dei quadri esisteva solo in vista dell'allestimento di un museo. Secondo l'art. 151 CO un contratto si ritiene condizionato quando la sua obbligatorietà si faccia dipendere da un avvenimento incerto. Esso diventa efficace dal momento in cui la condizione si verifica, a meno che i contraenti non abbiano manifestato una diversa intenzione. Per poter parlare di condizione ai sensi del sopra menzionato disposto, vi deve essere il riferimento ad un avvenimento futuro, oggettivamente possibile e incerto (DTF 96 II 125; Guhl , Das Schweizerische Obligationenrecht, 1991, pag. 50; Honsell/ Vogt/Wiegand , Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 1992, n 13 e 14 ad art. 151-157 CO, Vorbemerkungen). Quando vi è incertezza sulla natura di un negozio giuridico, ovvero se è litigiosa la

questione di sapere se esso sia o meno condizionato, l'onere della prova incombe su colui che afferma l'esistenza di una condizione (Von Thur/Escher , Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 1974, vol. 2, pag. 263). Nel caso di specie la conclusione del primo giudice secondo la quale la convenuta non avrebbe fornito la prova dell'esistenza di un contratto di compravendita condizionato non può essere censurata. L'interpretazione delle risultanze istruttorie fornita dal primo giudice, sia per quanto attiene alle deposizioni testimoniali che alle prove documentali, non appare infatti arbitraria. La censura ricorsuale secondo la quale non sarebbero attendibili le testimonianze _____ e _____, persone che hanno assistito alle trattative per l'acquisto delle opere oggetto della presente procedura giudiziaria e che escludono che la discussa creazione di un museo costituisca una condizione per la vendita dei due quadri, non può essere accolta. Per costante giurisprudenza, qualora l'attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l'esistenza di un rapporto diretto di dipendenza, rispettivamente per l'esistenza di un altro motivo che determini un interesse a deporre a favore di una parte, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale al cospetto degli elementi di fatto desumibili da altre prove: il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini , CPC, n. 19 ad art. 90). In concreto non vi è motivo di ritenere che il preteso, peraltro non comprovato, interesse finanziario delle parti all'accoglimento dell'istanza, possa averle indotte a deporre il falso o comunque a raccontare cose inveritiere. A conforto delle deposizioni testimoniali che escludono la pattuizione di un accordo condizionato, con particolare riferimento alla realizzazione di un museo, vi è peraltro pure lo scritto 1° giugno 1992 del defunto artista dal quale non si evince alcuna clausola circa la subordinazione della vendita alla creazione del museo, eventualità quest'ultima che l'autore stesso dello scritto definisce quale progetto futuro. Ne discende pertanto che in difetto della prova, che come visto competeva alla convenuta fornire, circa la natura condizionata del contratto di compravendita, questo è da ritenersi quale negozio giuridico incondizionato e quindi immediatamente efficace. 7. La sentenza impugnata, che ha esaminato tutte le argomentazioni invocate dalla convenuta a sostegno dell'inefficacia del contratto di compravendita ritenendole infondate, deve essere confermata non essendo ravvisabile nell'operato del primo giudice il motivo di cassazione invocato dalla ricorrente. La censura relativa all'esattezza del valore complessivo delle opere vendute può rimanere senza risposta poichè estranea al tema della decisione impugnata. . Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 147 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 7 dicembre 1994 di _____ è respinto . 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) taxa di giustizia _____ fr. 350.-- b) spese _____ fr. 50.-- T o t a l e _____ fr. 400.-- già anticipate dalla ricorrente rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a: - _____

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione Mendrisio-Nord Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente
 La segretaria